

Spettabile

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Piazza Mastai 12

00153 Roma

e-mail: adm.openhearing@adm.gov.it

Oggetto: Plastic Tax - ADM Open Hearing

Egregi Signori,

con la presente siamo lieti di poter fornire il nostro contributo così come richiesto durante l'*Open Hearing* organizzato da Codesta Spettabile Agenzia - in tema di "Plastic Tax" - in data 18 settembre 2020, formulando di seguito alcune osservazioni e proposte che riteniamo possano risultare utili nella stesura del provvedimento attuativo del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Osservazioni e proposte

1. Si ritiene opportuno segnalare che la distinta base potrebbe rappresentare, secondo i fabbricanti, un utile strumento al fine di individuare la quantità di polimero - impiegato nella realizzazione dei MACSI - su cui calcolare l'imposta da assolvere all'atto dell'immissione in consumo. L'utilizzo della distinta base potrebbe infatti consentire di raccogliere le informazioni necessarie, massimizzando l'utilizzo di dati già disponibili ad altri fini.
2. Il MACSI potrebbe essere prodotto anche con l'impiego di altri MACSI¹ tra loro identici, sia realizzati internamente che acquistati da soggetti terzi. Inoltre, in tale secondo caso, i fabbricanti dei MACSI (semilavorati) potrebbero impiegare nelle loro rispettive produzioni percentuali differenziate di plastica vergine e di plastica riciclata, con conseguente necessità per il fabbricante che immette in consumo il MACSI (nella veste di prodotto finito) di individuare la metodologia da seguire per rilevare correttamente (stante la complessa tracciabilità in caso di semilavorati identici) la quantità di polimero vergine (contenuto nei MACSI semilavorati acquistati da terzi) da scomputare dal calcolo dell'imposta dovuta, ai sensi di quanto disposto dal comma 644², dell'art. 1 della Legge 160/2020.
3. Del pari, in tali fattispecie, qualora i prodotti finiti MACSI siano esportati o ceduti in altri Paesi dell'Unione Europea, risulta necessario individuare la metodologia più appropriata da seguire per quantificare l'entità di imposta da chiedere a rimborso (in quanto già assolta sui MACSI semilavorati acquistati da fornitori terzi), ai sensi di quanto disposto dal comma 642³, dell'art. 1 della Legge 160/2020.

¹ Si veda art. 1, comma 635, della Legge 160/2020.

² Tale disposizione prevede infatti che "nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta ... risulti già versata da altri soggetti".

³ Tale disposizione prevede che "Per i MACSI sui quali sia già stata versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero l'esportazione, l'imposta è

4. Per i soggetti che acquistano MACSI dall'estero ai fini della determinazione dell'imposta sarebbe opportuno prevedere che possa fare fede una dichiarazione del cedente che riporti il tipo di plastica contenuta nella spedizione e il relativo peso.
5. Per i soggetti che acquistano MACSI (compresi i relativi imballaggi) identici nel corso di lunghi periodi sarebbe opportuno che, ai fini della determinazione dell'imposta, possano essere usati pesi standard.
6. Il MACSI potrebbe essere prodotto in conto lavoro per un soggetto terzo, che potrebbe anche fornire (in tutto o in parte) il polimero da impiegare e/o MACSI semilavorati. In tale circostanza risulta necessario capire chi sia il soggetto su cui grava l'obbligo di assolvere l'imposta: i.e. il *manufacturer* o il committente della lavorazione (cioè il soggetto che immette in consumo il MACSI).
7. Considerato che il presupposto impositivo sorge con la produzione, ma l'esigibilità dell'imposta è all'immissione in consumo, si pone il tema di stabilire se un MACSI (semilavorato o prodotto finito) scartato prima dell'immissione in consumo, in quanto difettoso, possa essere escluso dal calcolo dell'imposta. È inoltre opportuno disciplinare cosa succeda nell'eventualità in cui il MACSI, immesso in consumo, venga successivamente reso perché difettoso/non idoneo alla vendita. Ci si chiede in particolar modo se il produttore, in tale circostanza, sia titolato a chiedere il rimborso dell'imposta già assolta.
8. Risulta opportuno chiarire il comportamento da tenere all'atto dell'immissione in consumo di MACSI prodotti antecedentemente all'entrata in vigore della norma e quindi in giacenza al 1° gennaio 2021.
9. Del pari, per i MACSI semilavorati acquistati da terzi prima del 1° gennaio 2021 e che saranno impiegati nella produzione di MACSI che verranno immessi in consumo nel 2021, risulta opportuno chiarire se l'imposta debba essere assolta dal produttore sull'intero quantitativo di polimero vergine contenuto nel prodotto finito o solo su quello aggiunto nella lavorazione eseguita nel 2021 e, in tale ultima circostanza, come vada monitorato l'assorbimento della rimanenza al 1° gennaio 2021 di MACSI semilavorati.
10. Considerato che per chiedere il rimborso dell'imposta è espressamente previsto che la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale (comma 642), si ritiene opportuno che venga introdotto l'obbligo di indicazione separata in fattura e che venga valutata l'opportunità di procedere ad una modifica del tracciato utilizzato per la fatturazione elettronica.
11. Si ritiene necessario l'uso della nomenclatura combinata anche per l'individuazione dei polimeri interessati dalla normativa in parola.
12. Si ritiene necessario prevedere un meccanismo di sospensione dell'imposta in caso introduzione nel territorio dello Stato di MACSI destinati alla successiva cessione fuori dallo Stesso.

Ringraziandovi per l'opportunità che ci è stata offerta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario e vi porgiamo i nostri migliori saluti,

BDO Tax S.r.l. Stp